

AVVISO AL PUBBLICO

Eventi meteorologici novembre 2019

A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, **Puglia**, Toscana e Veneto a partire dal mese di novembre 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, la Banca di Credito Cooperativo di Conversano informa tutta la propria clientela, titolare di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, una **sospensione delle rate** dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 4 "Sospensione dei mutui" dell'Ordinanza n. 622/2019 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, stabilisce che:

"1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza**, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione [...]."

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno alla propria clientela colpita dal suddetto tragico evento, La Banca di Credito Cooperativo di Conversano, accorderà la sospensione delle rate dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 20 novembre 2020 ai propri clienti, sia privati che imprese, destinatari del suddetto provvedimento, che ne faranno specifica richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile 2020, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si invitano pertanto i clienti interessati a recarsi presso la propria Filiale per richiedere tutte le informazioni relative a costi, tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca non applicherà costi o commissioni per l'istruttoria della pratica di sospensione.